

CORTE SPORTIVA DI APPELLO REGIONALE TOSCANA COMUNICATO UFFICIALE N. 1 2021/2022

Ricorso della Società Pino Basket codice 055379 avverso i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Regionale Toscana FIP con C.U. n. 178 del 7/11/2022, Campionato Serie D, Gara n. 646: squalifica campo per 1 gara per offese razziali di genere territoriale nei confronti di un tesserato ben individuato (arbitro) [art. 28,3 RG] PROVVEDIMENTO COMMUTATO NEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE OBBLIGATORIA. PRIMA INFRAZIONE

LETTO

il ricorso;

ESAMINATA

la documentazione acquisita dagli uffici federali;

SENTITO IL PRIMO ARBITRO

il quale ha ampiamente riferito in ordine alla condotta che ha originato il provvedimento sanzionatorio oggetto di opposizione;

RITENUTO

- che tale condotta si è manifestata nell'espressione verbale profferita da un singolo componente del pubblico che assisteva alla gara;
- che una eventuale connotazione a carattere razziale della suddetta espressione, seppur non possa essere esclusa, non sembra chiaramente ed inequivocabilmente riconducibile a manifesta e palese offesa di stampo razziale;
- che, in effetti, l'espressione verbale in esame lascia spazio anche a diverse interpretazioni dirette ad escluderne la sopra richiamata connotazione razziale;
- che questa Corte, essendo chiamata all'applicazione di norme regolamentari aventi carattere sanzionatorio, non potrà invero disconoscere - nell'emanazione dei propri provvedimenti - il principio giuridico della certezza "oltre ogni ragionevole dubbio" dei caratteri di illiceità, illegittimità ed offensività delle condotte sottoposte al proprio esame;
- che in tal senso, appunto, la fattispecie in esame non è tale da poter integrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, i caratteri di offesa razziale di genere territoriale sanzionata dalla norma applicata nel provvedimento impugnato;
- d'altra parte, l'espressione ed il comportamento sanzionati dal Giudice di prime cure ricadono senz'altro in una offesa isolata diretta all'arbitro, che tuttavia non è sanzionata in alcun modo dal Regolamento di Giustizia ed in particolare dall'art. 27 in quanto, appunto, isolata (non collettiva);
- che in ogni caso, essendo preciso ed indefettibile orientamento di questa Corte Sportiva la condanna e censura di ogni condotta avente carattere di discriminazione razziale, in quanto tali antitetiche ai principi di lealtà, correttezza, fratellanza e solidarietà che debbono informare ogni competizione sportiva, la palese natura dubitativa del provvedimento di riforma che sarà reso nel successivo dispositivo (in tal senso accostabile per analogia all'art. 530 cp, secondo comma) consiglia comunque di rivolgere esortazione alla Unione Sportiva Pino Basket Firenze (seppur tale invito non abbia carattere precettivo) affinché vigili attivamente sulle condotte del pubblico partecipante alle gare sportive di cui ha la responsabilità quale società ospitante e perché, nel corso delle medesime gare, si faccia se del caso promotrice di iniziative a carattere pedagogico e formativo che siano volte alla condanna del fenomeno del razzismo.

PQM

In riforma dell'impugnato provvedimento annulla la sanzione comminata e dispone la restituzione della tassa reclamo e consiglia alla società ricorrente di provvedere come da ultimo capoverso della parte motiva.



Firenze, 18 novembre 2022

La Corte Sportiva d'Appello

Mario Parducci

Giancarlo Poggiali

Duccio Viligiardi

Originale firmato agli atti.



SPONSOR MAGLIA AZZURRA



SPONSOR TECNICO



TOP SPONSOR



SPONSOR



MEDIA PARTNER



VIVI in FORMA



FORNITORI UFFICIALI

